



**DONOTRENTINO**

La seconda vita delle cose

**Regolamento per  
l'accreditamento alla piattaforma  
DONOTRENTINO**

## Art. 1

### **Finalità del progetto**

1. < DONOTRENTINO – La seconda vita delle cose > (d’ora innanzi solo DONOTRENTINO) persegue la riduzione dello spreco e l’educazione al riuso per garantire sostenibilità ambientale e maggiore solidarietà verso chi è in condizioni di bisogno; stimola e supporta la generosità di chi – cittadini, organizzazioni, imprese – desidera aiutare persone e famiglie in difficoltà tramite il dono solidale di beni riutilizzabili, o di tempo o di competenze; mette a disposizione una piattaforma informatica e organizzativa che facilita l’incontro di offerte solidali con i bisogni di sostegno e aiuto.

2. L’assegnazione di quanto offerto a chi effettivamente ne ha bisogno è curata dalle associazioni e dagli enti, promotori e partner accreditati, che operano a diretto contatto con persone e famiglie in difficoltà e che, grazie alla loro ramificazione territoriale, possono altresì ridurre al minimo l’impegno operativo necessario e gli eventuali costi di trasporto o smontaggio e rimontaggio, da contenere al minimo grazie anche alla collaborazione dei donatori.

## Art. 2

### **Scopo del regolamento**

1. Con il presente regolamento DONOTRENTINO individua i soggetti idonei a domandare l’accreditamento alla piattaforma di DONOTRENTINO ([www.donotrentino.it](http://www.donotrentino.it)) perché in possesso dei requisiti previsti da questo regolamento e dall’omonimo Progetto risultato tra i vincitori del bando “INTRECCI POSSIBILI 2020 - il Volontariato che Riparte” indetto dall’Ufficio Svolta (spazio di progettazione creato da Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, CSV Trentino e Fondazione Caritro).

2. Il presente regolamento disciplina anche la procedura di accreditamento nonché le facoltà del Soggetto accreditato.

## Art. 3

### **Soggetti che possono chiedere l'accreditamento**

1. Possono chiedere l'accreditamento alla piattaforma DONOTRENTINO i soggetti attivi nel sistema provinciale delle politiche sociali <sup>1</sup> che attuano:

- a) interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- b) attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- c) interventi, servizi e prestazioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- d) interventi in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

2. I soggetti attivi di cui al comma 1 sono:

- a) i seguenti enti del terzo settore:
  - 1) le organizzazioni di volontariato (ODV);
  - 2) le associazioni di promozione sociale (APS);
  - 3) gli enti filantropici;
  - 4) le imprese sociali incluse le cooperative sociali;
  - 5) le reti associative;
  - 6) le società di mutuo soccorso (SOMS);
  - 7) le associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via

---

<sup>1</sup> Ai sensi della legge provinciale n. 13 del 2007, della legge n. 117 del 2017, dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000, dell'art. 128, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, della legge n. 104 del 1992 e della legge n. 112 del 2016.

esclusiva o principale, di interventi e servizi sociali in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità;

8) gli enti religiosi civilmente riconosciuti, alle condizioni poste dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono interventi e servizi sociali per la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

b) i servizi socio-assistenziali e i servizi edilizia abitativa pubblica delle Comunità di Valle e dei Comuni di Trento e Rovereto;

c) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

d) per le finalità culturali del progetto, le biblioteche che aderiscono al sistema bibliotecario trentino, il portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale.<sup>2</sup>

#### Art. 4

### **Domanda**

1. Per chiedere l'accreditamento alla piattaforma DONOTRENTINO i soggetti di cui all'art. 3 presentano domanda compilando l'apposito form presente sul sito [www.donotrentino.it](http://www.donotrentino.it) dichiarando di condividere le finalità del progetto, di conoscere il presente regolamento e le condizioni generali per l'utilizzo della piattaforma.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), allegano alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 15 del 2007.

## Art. 5

### **Istruttoria**

1. DONOTRENTINO si impegna a completare l'istruttoria del procedimento di accreditamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. DONOTRENTINO può chiedere i chiarimenti, le integrazioni e le precisazioni necessarie per il perfezionamento dell'istruttoria.
2. L'esito della domanda di accreditamento viene comunicato al Soggetto richiedente alla e-mail con la quale ha presentato la domanda stessa.

## Art. 6

### **Facoltà e impegni del Soggetto accreditato**

1. Il Soggetto accreditato ha la possibilità di accedere alla piattaforma DONOTRENTINO per verificare se vi sono offerte di un bene o di un servizio corrispondente a un bisogno rilevato e, tramite ambiente dedicato, di avviare la procedura di trasferimento del bene o del servizio.
2. Il Soggetto accreditato ha la possibilità di accedere alla piattaforma DONOTRENTINO anche per segnalare, tramite ambiente dedicato, l'esistenza di un bisogno di un bene o di un servizio.
3. Il Soggetto accreditato si impegna a collaborare con DONOTRENTINO per pubblicare, nell'apposita sezione della piattaforma, la "narrativa" dei più significativi beni ritirati e consegnati con un breve testo accompagnato da immagini.

## Art. 7

### **Ritiro e consegna dei beni**

1. Il Soggetto accreditato concorda direttamente con il donatore e/o con il beneficiario i tempi e le modalità di ritiro e di consegna del bene.
2. Eventuali mezzi e oneri per lo smontaggio, e/o il trasporto, e/o il montaggio del bene sono a carico, di regola, rispettivamente del donatore, del Soggetto accreditato e del beneficiario del bene. Il Soggetto accreditato può concordare con le parti, o con altri Soggetti accreditati, modalità diverse per la ripartizione degli oneri.
3. DONOTRENTINO si impegna a segnalare tramite la piattaforma imprese sociali che offrono servizi di smontaggio, di trasporto, e di montaggio di beni a prezzi concordati con DONOTRENTINO.